

L'«anomalo bicefalo»: Primo ministro e Presidente della Repubblica nel «nuovo» potere di scioglimento delle assemblee parlamentari prospettato dal progetto di revisione della Seconda Parte della Costituzione (A.S. n. 2544).

di Valerio Sarcone*

di prossima pubblicazione in: *“ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione”*

La storia delle riforme costituzionali post-repubblicane nel nostro paese ci insegna che raramente maggioranza e opposizione sono riuscite ad operare interventi modificativi delle disposizioni della Carta fondamentale in un clima di intese *bipartisan*. Meno che mai tale intesa si è riscontrata laddove ad essere modificate sono state le norme costituzionali disciplinanti l'assetto istituzionale dello Stato (*rectius*, della Repubblica).

Le sedi di concertazione nelle quali auspicabilmente avrebbe dovuto formalizzarsi il processo riformatore di avvicinamento tra le istanze innovative e le necessarie garanzie di conservazione dello spirito costituzionale del '48 sono state oggetto di «boicottaggi» politici, anche quando l'obiettivo di una larga intesa sembrava poter essere raggiunto (Bicamerale «D'Alema»).

È forse a causa di revisioni operate «a colpi di maggioranza» che il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione disegnato nella XIII Legislatura, espressamente avversato dall'allora opposizione ora maggioranza governativa, è soggetto a continui interventi giurisprudenziali da parte della Corte costituzionale chiamata dalle parti in causa ad un'interpretazione del dettato costituzionale a volte troppo «aperto» a molteplici letture¹.

Se, però, i presupposti della revisione del Titolo V erano quelli di un'urgenza dettata dalle improcrastinabili istanze autonomistiche di regioni ed enti locali, e con ciò si è data vita ad una riforma che ha condotto ad una soluzione forse di non perfetta caratura giuridica, ma avente il pregio

* Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre.

¹ La tesi della riforma costituzionale operata nel 2001 del Titolo V qualificabile come revisione «maggioritaria» è avversa da parte della dottrina, che sottolinea come i dissensi politici intervenuti in tale occasione furono frutto di prese di posizione indipendenti dalla qualità del testo convenuto in sede di dibattito nel corso del quale, invece, si sarebbero riscontrati ampi consensi, L. ELIA, *Il premierato assoluto*, Relazione al Seminario di Astrid sul progetto governativo di riforma della Seconda Parte della Costituzione, Roma 22 settembre 2003, in <http://www.astridonline.it>.

di aver assicurato i natali ad un processo riformatore che si sapeva *a priori* bisognoso di successivi adeguamenti², l'attuale progetto di riforma della Seconda Parte della Carta costituzionale italiana, l'A.S. n. 2544 recentemente approvato in Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 4862), pare decisamente più fragile, prodotto manifestamente derivato da contorti compromessi fra le forze politiche di maggioranza.

Senza voler troppo «spaziare» tra le incongruenze del progetto di riforma in esame (per tutte la contestuale introduzione della «*devolution*» cara al Carroccio e l'esaltazione della garanzia dell'«interesse nazionale» come freno di eventuali trasbordi competenziali delle regioni), una particolare riflessione merita la riformulazione dell'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere (della sola Camera dei deputati nel progetto) rispetto all'attuale formulazione dell'art. 88 Cost.

La dottrina ha da sempre concordato nel considerare l'istituto in esame quale «correttivo interno finalizzato alla funzionalità del sistema»³ parlamentare, esaltandone, dunque, il carattere di strumentalità rispetto alla più generale esigenza di garanzia della forma di governo di tipo parlamentare che il Costituente del '47 aveva scelto per la Repubblica italiana. Lo scioglimento anticipato rappresenta, altresì, un tassello imprescindibile nella gestione del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che «è ritenuto un elemento essenziale e caratterizzante la forma di governo parlamentare»⁴.

L'architettura costituzionale entro la quale si è fatta rientrare la disciplina del rapporto fiduciario si fonda sulla natura di organo di garanzia del Capo dello Stato nel nostro ordinamento, pur prevedendo il carattere «*duumvirale*» dell'esercizio del potere di scioglimento in funzione della competenza condivisa tra il Presidente della Repubblica, che lo dispone, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne controfirma l'atto, e ne condivide sostanzialmente, l'opportunità deresponsabilizzando giuridicamente e politicamente lo stesso Presidente della Repubblica⁵.

² Adeguamenti espressamente richiamati dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Cfr. S. CECCANTI, G. TONINI, *Il premierato: matrici ideali e problematiche*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 2/2004 ed in <http://www.astridonline.it>.

³ G.F. CIAMURRO, voce *Scioglimento delle assemblee parlamentari*, in *Enc. giur.*, IPSZ, Roma, 1992, 2.

⁴ S. BONFIGLIO, *Lo scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari, profili comparativi e ipotesi di riforma in Italia*, in *Nomos*, n. 2/1999, p. 43, «la disciplina costituzionale dello scioglimento incide profondamente sulla dinamica della forma di governo».

⁵ G.F. CIAMURRO, voce *Scioglimento delle assemblee parlamentari*, cit., 2. Non si può qui non ricordare la dottrina fondamentale in tema di scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari: G. GUARINO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Napoli, 1948; L. CARLASSARE, *Il Presidente della Repubblica, sub art. 88*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, tomo II, Zanichelli, Bologna, 1983, p. 1 e ss.; M. VOLPI, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari e la classificazione dei regimi contemporanei*, Maggioli, Rimini, 1983; P. COSTANZO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari – Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato*, I, Giuffrè, Milano, 1984; P. COSTANZO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari – Studi sui presupposti e limiti dello scioglimento nell'ordinamento repubblicano italiano*, II, Giuffrè, Milano, 1988; S. BARTOLE,

Vero è che appare implicito come l'eventualità (*rectius*, la minaccia) di un eventuale scioglimento anticipato delle Camere risulti essere anche un utile strumento volto a «stimolare» la stabilità parlamentare ed il sostegno alla compagine governativa da parte della connessa maggioranza. Senz'altro quest'ultimo è l'obiettivo principe perseguito dalla novella costituzionale in ordine all'art. 88 Cost. prospettato dal progetto approvato dal Senato, e precisamente in relazione all'ipotesi contemplata nell'art. 23 dell'A.S. 2544, ove è previsto il potere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proporre (ed ottenere) al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati che, alla luce del nuovo assetto istituzionale, risulta essere la sola delle due assemblee chiamata a garantire il rapporto fiduciario tra Esecutivo e Parlamento.

La proposta vincolante di scioglimento del Premier nei confronti del Presidente della Repubblica non è esclusivamente legata alla previsione contenuta nel novellato art. 94 - voto contrario della Camera su una proposta sulla quale il Governo ha chiesto un voto conforme ai suoi orientamenti, eventualità, questa, che richiama la questione di fiducia di stampo tedesco - ma è libera, poiché oltre alla suddetta ipotesi il nuovo art. 88 prevede la possibilità da parte del Capo dell'Esecutivo di richiedere *sic et simpliciter* (senza particolari motivazioni addotte e, dunque, per fini eminentemente di convenienza politica) lo scioglimento della Camera dei deputati. Tali disposizioni e le altre disciplinanti lo scioglimento anticipato dovuto a morte o impedimento permanente del Primo ministro (nuovo art. 92, co. 3) e approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo (nuovo art. 94, co. 3), senza che la Camera riesca ad indicare un nuovo *leader* in grado di continuare l'attuazione del programma di governo (delle maggioranze necessarie si tratterà in seguito), ad una prima analisi sembrerebbero orientate a «razionalizzare» ulteriormente i rapporti tra Parlamento e Governo ed a rendere più stringente il vincolo fiduciario tra essi intercorrente.

La stabilità che mira a preservare il pacchetto di regole illustrato, però, non è quella dell'Esecutivo, ma del Primo ministro vincitore delle elezioni, che, in virtù del suo esplicito collegamento (che sarà disciplinato da futura legge) con la compagine di partiti vincitrice della tornata elettorale, risulterebbe essere indirettamente nominato dal popolo.

Negli altri ordinamenti nei quali è presente una norma costituzionale (o una convenzione come nel caso del Regno Unito) che riconosce al *Premier* la facoltà di chiedere lo scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari con le quali si instaura il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, ciò avviene a tutela non della «persona» del Primo ministro, ma della coalizione (o del singolo partito) di maggioranza che lo sostiene.

È per questo motivo che nel Regno Unito prima di procedere allo scioglimento della Camera dei Comuni la Regina valuta la possibilità che il partito di governo sia in grado di esprimere una maggioranza in grado di sostituire il *Premier* uscente con il suo vice, per salvaguardare l'attuazione del programma politico che è «patrimonio» del partito di maggioranza e non solo del suo *leader*⁶. Il *Premier* inglese, prima di proporre lo scioglimento della Camera dei Comuni, deve accertare di godere ancora della fiducia del proprio partito di riferimento di cui è a capo⁷, in caso contrario deve rispettare le determinazioni di quest'ultimo. A freno di eventuali «colpi di coda» è posto, comunque, il potere valutativo della Corona.

Anche in Spagna lo scioglimento anticipato è disposto dal Re su proposta del Presidente del Governo, il quale dispone di tale iniziativa, però, solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La Costituzione spagnola disciplina, altresì, puntualmente anche i limiti da porre all'esercizio dell'istituto dello scioglimento anticipato, che non può essere proposto se non dopo un anno dalle ultime elezioni politiche, se è in corso una mozione di censura al Governo o se siano in atto «stati di allarme», d'«eccezione» o di «assedio»⁸.

Tanto in Spagna, quanto nel Regno Unito, dunque, il Capo dello Stato registra le richieste di scioglimento anticipato presentate dal *Premier* il quale rimane, comunque, vincolato dalle determinazioni della propria maggioranza parlamentare e dalle valutazioni della Corona (in GB), o del Consiglio dei Ministri (in Spagna). Come riconosciuto da parte della recente dottrina «quasi sempre [lo scioglimento anticipato] funziona come scioglimento “di maggioranza”, nell'ambito del quale il Primo ministro è l'interprete dell'interesse politico della maggioranza di ricorrere a nuove elezioni, interesse che nella gran parte dei casi è certificato dalla deliberazione dell'organo collegiale di governo che precede la proposta del Primo ministro»⁹.

L'altra esperienza costituzionale che ha ispirato la riforma *in itinere* nel nostro paese è, soprattutto per quanto riguarda l'istituto della sfiducia costruttiva, quella che si desume dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca. In tale sistema il Presidente della Repubblica non procede allo scioglimento anticipato del *Bundestag* (su richiesta del Cancelliere a capo del Governo a cui lo stesso *Bundestag* ha respinto una questione di fiducia) se la stessa Camera riesce ad eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti un nuovo Cancelliere, mentre ove tale maggioranza risultasse essere solo relativa sarebbe di competenza del Presidente della Repubblica decidere se nominare a capo dell'Esecutivo la personalità indicata dall'assemblea. Qui il Capo dello Stato

⁶ Per un recente approfondimento sul sistema inglese in connessione con la riforma costituzionale italiana in atto Cfr. E. BALBONI, *Il potere di scioglimento del Parlamento e l'uso congiunturale de «La Costituzione inglese»*, in questo volume.

⁷ L. ELIA, *Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 2544*, in <http://www.astrid-online.it>, p. 3.

⁸ S. BONFIGLIO, *Lo scioglimento*, cit., p. 51.

conserva un margine decisionale simile a quello della Corona inglese e maggiore rispetto a quella spagnola¹⁰.

Benché alcune suggestioni possano suggerirlo, non sembra, altresì, opportuno alcun richiamo emulativo alla forma di governo francese nella quale al carattere «bicefalo» dell'Esecutivo fa fronte un potere «forte» di scioglimento anticipato dell'Assemblea Nazionale in capo al solo Presidente della Repubblica, che esercita tale potere principalmente per scongiurare (o, almeno per tentare di evitare) il pericolo di scomode «coabitazioni» con governi espressione di una maggioranza politica di colore distinto dalla propria. Peraltro, tale «espediente» non ha potuto impedire numerose coabitazioni tra Presidenti della Repubblica e Primi ministri di differente etichettatura politica. La forma di governo francese aveva ispirato alcune parti del progetto di riforma costituzionale elaborato dalla «terza Bicamerale» (D'Alema), naufragata forse anche a causa dell'indeterminatezza con la quale si era disegnata la figura di un Presidente della Repubblica, solo lontano parente dell'omologo organo presente nel sistema semi-presidenziale francese¹¹.

Il testo dell'A.S. n. 2544 propone un rafforzamento non della compagine governativa espressione della maggioranza parlamentare di riferimento, ma esclusivamente del suo *leader*, il quale viene investito di poteri «ricattatori» non solo nei confronti dei partiti protagonisti della coalizione parlamentare che sostiene il Governo, ma nei confronti del Governo stesso, cui non compete alcuna scelta decisionale in merito alla proposizione di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che diviene prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, o meglio, del Primo ministro (art. 23, co. 1, A.S. n. 2544, di riforma dell'art. 88 Cost.). La citata novella costituzionale si completerebbe inserendo una norma volta ad introdurre lo strumento della «sfiducia costruttiva» (art. 23, co. 2), prevedendo che non si proceda a scioglimento anticipato laddove entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio ex nuovo art. 88, co. 1, venga presentata alla Camera una mozione sottoscritta dai deputati della maggioranza in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera nella quale sia indicato il nome di un nuovo Primo ministro, che prosegua nell'attuazione del programma di governo. Dunque il programma è «del governo» e non esclusivamente del Primo ministro indicato dalle urne, visto che l'eventuale sostituto espresso dalla Camera si impegnerebbe a proseguire l'attuazione di un programma non da lui stilato.

⁹ M. VOLPI, *La natura della forma di governo dopo il 1994*, in <http://www.associazione-deicostituzionalisti.it>, p. 3.

¹⁰ *Ibidem*, p. 4. Peraltro, come accennato, il Cancelliere tedesco può richiedere lo scioglimento anticipato del *Bundestag* solo laddove lo stesso respinga una questione di fiducia su di un testo proposto dal Governo.

¹¹ Cfr. E. CHELI, *La forma di governo*, in P. CARETTI (a cura di), *La riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale*, Cedam, Padova, 1998, pp. 23-31 e S. MERLINI, *Il Presidente della Repubblica*, in *Idem*, pp. 33-53.

Il tenore di tale norma non può, quindi, non far pensare ad un espediente «anti-ribaltone», peraltro più volte sbandierato dall'attuale coalizione di governo come un necessario correttivo volto a garantire la volontà popolare espressa nelle elezioni che, guarda caso, proprio a seguito della riforma in itinere, dovrebbero prevedere un collegamento diretto tra Primo ministro e maggioranza.

L'esiguità dei tempi entro la quale deve essere presentata la mozione di «sfiducia costruttiva» ed il contorto calcolo della maggioranza qualificata all'approvazione rendono assai difficilmente azionabile tale istituto, senza considerare il fatto che la maggioranza espressa dalle elezioni potrebbe anche «allargarsi» nell'aula parlamentare; ed in quel caso come andrebbe effettuato il conto?

La volontà di mascherare una norma «anti-ribaltone» dietro al simulacro della sfiducia costruttiva è confermata dal fatto che non la «semplice» maggioranza assoluta della Camera può esprimere un nuovo nome per proseguire il programma di governo, magari grazie all'appoggio di forze politiche «nuove» prima non afferenti alla maggioranza governativa, ma è la maggioranza assoluta dei deputati composta da tutti esponenti della coalizione di governo che deve esprimere il nome nuovo cui affidare l'incarico di Primo ministro. Il Primo ministro da sfiduciare dovrebbe, così, risultare invisibile alla quasi totalità dei deputati di maggioranza e non semplicemente dalla maggior parte di essi, per poter procedere ad un cambio. A conti fatti, a fronte di una richiesta di scioglimento anticipato sarebbe un'esigua minoranza della compagine di maggioranza a decidere la sorte della legislatura¹².

La pretesa «inamovibilità» del *Premier* non sembra giustificabile dal collegamento formale dello stesso alla coalizione di partiti risultata vincitrice della tornata elettorale, poiché i cittadini votano comunque un partito o, appunto, una coalizione, che li rappresenti e non un singolo uomo cui affidare *sic et simpliciter* le sorti del paese, ciò significherebbe una pericolosa deriva autoritaria senz'altro non prevista dai padri costituenti.

Il fine riformatore in commento stride, altresì, anche nei confronti del fondamentale principio di divieto di mandato imperativo contenuto nell'art. 67 Cost., che sancisce la libertà di scelta alla quale devono potersi richiamare i rappresentanti eletti dal popolo, in rispetto di quella democrazia «rappresentativa» e non «plebiscitaria» cui si è riferita la Carta costituzionale del '48.

A fronte di tale, sommaria analisi, in caso di approvazione finale del progetto all'esame ora della Camera dei deputati, nel medesimo testo approvato dal Senato, un'altra figura di garanzia del

¹² S. CECCANTI, *La riforma costituzionale in Aula: Sento inaccettabile, superPremier inesistente*, 19 gennaio 2004, in <http://www.atridonline.it>, p. 3.

nostro ordinamento sarebbe «spogliata» dei poteri di salvaguardia che la Costituzione repubblicana gli aveva espressamente assegnato: il Presidente della Repubblica¹³.

Nel caso dello scioglimento anticipato della Camera dei deputati previsto dall'art. 23 dell'A.S. n. 2544 si verrebbe a creare un «anomalo bicefalo» in ordine all'attribuzione di tale competenza. Come già dimostrato attraverso la rapida rassegna delle esperienze a noi più vicine, il potere in questione è sì nelle mani del Primo ministro cui segue la semplice formalizzazione ad opera del Capo dello Stato, ma si è dato modo di rilevare come in tutti i casi esposti vi sia un sistema di garanzie poste a freno di un'eccessiva discrezionalità del Primo ministro, situate a monte della decisione (volontà del partito di maggioranza in GB, preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in Spagna), oppure residuino proprio nelle mani del Capo dello Stato (Germania e, ancora, GB). Con la previsione contenuta nell'art. 23 dell'A.S. n. 2544 il Presidente della Repubblica italiana viene, invece, esautorato di ogni competenza effettiva in merito allo scioglimento anticipato della Camera, dovendosi limitare a registrare la volontà personale del Primo ministro, o della Camera in caso di approvazione di una mozione di sfiducia (art. 28, co. 3, A.S. n. 2544), oppure dei casi di morte o impedimento permanente del Capo dell'Esecutivo *ex art.* 26, co. 4, A.S. n. 2544. In tale ultima ipotesi si applicherebbe il medesimo meccanismo previsto per la «sfiducia costruttiva» prima citato con la semplice dilatazione (15 gg.) dei termini di presentazione della mozione di designazione del nuovo Primo ministro.

Alla luce di ciò l'intenzione è quella di estendere anche al sistema parlamentare nazionale la regola del *simul stabunt simul cadent*, già introdotta per le assemblee regionali e locali, con la differenza che in tali ultimi casi la previsione è giustificata dall'investitura popolare diretta del Presidente della regione o delle giunte locali.

È per quanto sopra sinteticamente esposto che mi sento di battezzare come un «anomalo bicefalo» il sistema di scioglimento anticipato della Camera dei deputati previsto dall'A.S. n. 2544, a

¹³ Ai sensi del novellato art. 95, co. 1, il Presidente della Repubblica perderebbe anche il potere di nominare e revocare i ministri, competenza più formale che effettiva ma che ha consentito, in passato, di mediare, o addirittura correggere, situazioni di investiture "anomale" da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cfr. M. OLIVETTI, *La forma di governo nel DDL Senato n. 2544: Seconda Repubblica o secondo Impero?*, in questo volume.

fronte della considerazione di un *Premier* slegato da particolari *checks and balances*¹⁴ e di un Presidente della Repubblica relegato al ruolo di mero esecutore della volontà del Primo ministro¹⁵.

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra non sembra potersi negare che, come sostenuto da autorevole dottrina¹⁶, quanto prospettato dall'A.S. n. 2544 in tema di scioglimento anticipato rappresenti un ulteriore passo verso la configurazione di un premierato «quasi-assoluto».

Se è vero, altresì, che in tema di scioglimento simili proposte erano state in precedenza caldeggiate anche da esponenti dell'attuale opposizione durante il dibattito intervenuto in seno alla terza Bicamerale, altrettanto vero è che il potere del *Premier*, in quel caso, era pur sempre mediato dalla preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri¹⁷.

In ogni caso non è corretto, a parere di chi scrive, individuare nel ricatto di scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari (peraltro così concentrato nelle mani di una sola persona) la «panacea» per la cura della stabilità governativa e della legislatura in genere. Come sostenuto da parte della recente dottrina (nel riprendere quanto teorizzato tempo addietro anche dal Mortati) sarebbe nell'instabilità del sistema partitico e nella fragilità delle norme che lo regolano che andrebbero ricercate le cause del precario equilibrio che ha caratterizzato (e caratterizzerà?) la forma di governo italiana, ed ivi approntare i giusti correttivi tali da garantire tanto la stabilità governativa,

¹⁴ Cfr. G. SARTORI, *Verso una Costituzione incostituzionale?*, appendice alla 5° ed. di IDEM, *Ingegneria costituzionale comparata*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 9. Ancora SARTORI, *Ma quel Premier onnipotente ha bisogno di un contrappeso*, in *Corriere della sera* del 6 aprile 2004, sottolinea come «il costituzionalismo disegna sistema politici, nei quali ogni potere è fronteggiato e delimitato da altri poteri e, quindi, sistemi di *checks and balances*, di freni e contrappesi. E questo principio del «potere che limita il potere» vale per tutte le varianti (parlamentari, presidenziali e altre) delle democrazie.

¹⁵ «Il Presidente della Repubblica ha perso gran parte del proprio ruolo di garanzia, non avendo più poteri nell'investitura del governo né sull'opportunità o meno di procedere allo scioglimento anticipato delle Camere», A. FORIERO, *Primi commenti alla riforma costituzionale approvata dal Senato*, in questo volume.

¹⁶ Oltre a quanto già citato in precedenza, basti richiamare il potere richiesto all'Associazione Italiana Costituzionalisti dalla Prima Commissione del Senato della Repubblica, M. SCUDIERO, in <http://www.associazionedeecostituzionalisti.it>, «Trasparente, domina l'intento di costruire una figura di Capo dell'Esecutivo, significativamente ridenominato Primo ministro, come organo sovraesperto istituzionalmente [...] egli può ottenere dal Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera con una *semplice richiesta*, mandando a casa *ad libitum* la rappresentanza parlamentare liberamente eletta, a cominciare dai deputati della maggioranza a lui collegata nell'elezione», p. 2. In tale potere si paventano addirittura pericoli di «scostamento dei caratteri dello Stato di diritto democratico» a causa dell'eccessivo potenziamento dei poteri del *Premier*, p. 3. C. PINELLI, *Un progetto da rifiutare*, in questo volume, sottolinea come «sia maturata nella maggioranza la tentazione del premierato assoluto, che si è affermata attraverso un'estesa costituzionalizzazione dei congegni necessari a garantirla (artt. 88, 92 e 94 Cost.)».

quanto la rappresentanza politica¹⁸. L'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una singola figura istituzionale come quella del Presidente del Consiglio dei Ministri - Primo ministro non sembra proprio essere la soluzione migliore per un nuovo riassetto degli equilibri.

¹⁷ Cfr. S. CECCANTI, *La riforma costituzionale in Aula*, cit., p. 3, in merito all'art. 3, co. 1, del testo «Salvi» presentato alla Commissione Bicamerale nella seduta n. 28; S. CECCANTI, G. TONINI, *Il premierato: matrici ideali e problematiche*, cit.

¹⁸ S. BONFIGLIO, *Note sul rapporto fra stabilità governativa e rappresentanza politica*, in IDEM, *Costituzione e forma di governo*, Philos, Roma, 1999, p. 37, «Sarebbe auspicabile, in particolare nell'ambito di un regime parlamentare, la presenza di un sistema partitico ben strutturato; e ciò anche al fine di ottenere il risultato di una maggiore stabilità governativa».